



**Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti**
*Capitaneria di porto
Termoli*

Servizio: Sicurezza della Navigazione e Portuale

Sezione: Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale

Telefono 0875/706484 – e-mail: cptermoli@mit.gov.it pec: cp-termoli@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 36/14

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli:

- VISTA la nota prot. nr. 07.01.02/784 del 25 luglio 2014 della Delegazione di spiaggia Isole Tremiti;
- VISTA la vigente ordinanza nr. 11/94 del 03 giugno 1994;
- VISTA la vigente ordinanza nr. 22/97 del 03 luglio 1997;
- VISTA l'Ordinanza nr. 11/2014 in data 28 maggio 2014 della Capitaneria di porto di Manfredonia;
- SENTITO il Sindaco p.t. del Comune Isole Tremiti, in relazione ai profili di competenza previsti dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- VISTA la vigente ordinanza nr. 21/2009 del 05 giugno 2009;
- VISTA l'Ordinanza Balneare emessa dalla Regione Puglia in data 23 aprile 2013;
- VISTA l'Ordinanza n. 23/2014 in data 04 giugno 2014, relativa alla disciplina della navigazione e della sicurezza balneare nel Circondario Marittimo di Termoli;
- SENTITO sotto il profilo tecnico, il dott. DI SANTO, segretario generale dell'Autorità di Bacino della Puglia;
- RITENUTO necessario, nelle more che i competenti Enti pongano in essere le conseguenti azioni del caso, emanare prescrizioni di cautela negli specchi acquei antistanti le scogliere a picco sul mare;
- VISTI gli artt. 17, 30, e 81 del Codice della Navigazione e gli art. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione.
- VISTI gli articoli 40, 41 e 42 del D.Lgs. 30 marzo 1999, nr. 96, nonché gli articoli 104 e 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, nr. 112;
- VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che gli specchi acquei ricadenti lungo la fascia costiera dell'arcipelago delle Isole Tremiti, già ricompresi nelle ordinanze riportate in preambolo e di seguito indicati, potrebbero essere interessati da fenomeni di movimenti franosi:

- a) Spiaggetta "CALA MATANO", lato sinistro guardando il mare, in corrispondenza della falesia;
- b) Falesia in corrispondenza della "GROTTA DEL SALE";
- c) Zona degli anfratti in corrispondenza della "CALA DELLE ROSELLE";
- d) Falesia in corrispondenza della "GROTTA DELLE VIOLE";
- e) Falesia in corrispondenza della località "I TRE SEGNI";
- f) Falesia in corrispondenza della "GROTTA DEL BUE MARINO";

- g) Tutto il tratto di costa compreso tra "PUNTA DEL DIAMANTE" e "CALA DEL DIAMANTE" denominato "I PAGLIAI";
- h) Dalla base della "TOPPA DEL CAINO" verso la banchina di san Domino lato sud;
- i) "SCOGLIO DELL'ELEFANTE";
- j) Perimetro dell'Isola di San Nicola caratterizzato da falesie rocciose, con esclusione delle zone portuali.

ORDINA

Articolo 1

(interdizione dell'area, prescrizioni e divieti di carattere generale)

Con decorrenza immediata, fermi restando i divieti e gli obblighi scaturenti dalle disposizioni di cui all'Ordinanza Balneare emessa dalla Regione Puglia e di cui all'Ordinanza di sicurezza Balneare del Circondario Marittimo di Termoli, nonché gli ulteriori obblighi e divieti derivanti dalle vigenti disposizioni in materia, negli specchi acquei di cui al RENDE NOTO, per una profondità pari al doppio dell'altezza della falesia, misurata a partire dal livello medio mare della medesima, sono vietati: la balneazione, la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di tutte le unità navali in genere, la pesca professionale e/o sportiva con qualunque tecnica, lo svolgimento di qualsivoglia attività subacquea e di superficie professionale e/o ludico sportiva, nonché ogni altra attività direttamente e/o di riflesso connessa con l'uso del mare.

Articolo 2

(sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.

Ove i fatti non costituiscano reato, si precederà ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione, ovvero, ricorrendone i presupposti dell'art. 53 comma 3 del Codice della Nautica da Diporto o delle altre pertinenti Norme in materia.

Articolo 3

(pubblicità)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché opportunamente diffusa tramite gli organi d'informazione.

Termoli, lì 25 luglio 2014

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Antonio NASTI

